



ALLEGATO B alla Dgr n. 1233 del 16 luglio 2013

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Regionale Prevenzione, codice fiscale n. 80007580279 con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, legalmente rappresentata dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione,, come da delibera di conferimento dell'incarico n. del, di seguito "Regione"

E

L'Azienda Ulss n. 4, Alto Vicentino, codice fiscale/P.Iva 00913490249 con sede legale in Via Rasa 9 - 36016 Thiene, legalmente rappresentata dal Direttore Generale....., come da decreto di nomina n.del....., di seguito "Azienda"

PREMESSO

- che con DGR la Regione ha approvato il "BANDO SGSL 2013/2014 - Concorso per l'attribuzione di contributi alle Aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro";
- che la Regione intende avvalersi delle competenze dell'Azienda Ulss n.4 Alto Vicentino per lo sviluppo della suddetta iniziativa nell'ambito del progetto "Promozione dei sistemi di gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro" (codice 2.2.12) inserito nel del Piano Regionale per la Prevenzione 2010-2012, prorogato per il 2013.
- che, pertanto, è necessario procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Veneto - Direzione Regionale Prevenzione - al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione della sopra citata iniziativa

CONSIDERATO

Quanto sopra esposto, è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con l'Azienda delle attività di interesse comune finalizzate allo sviluppo del "BANDO SGSL 2013/2014 - Concorso per l'attribuzione di contributi alle Aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro".
2. L'Azienda si impegna a curare, in collaborazione con la Direzione Regionale Prevenzione, la Segreteria organizzativa del concorso (con il compito di produrre ed approvare la modulistica necessaria, di ricevere le richieste di partecipazione al Bando e di valutarne l'ammissibilità, di supportare lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle stesse e di erogare i contributi

- ai beneficiari, a seguito della verifica della rendicontazione presentata) e di avviare altre iniziative di promozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
3. Durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al Bando a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo, compreso l'eventuale rifinanziamento dello stesso.

Art. 2 - Referente scientifico

1. Il referente scientifico dell'iniziativa è il dr. Ivo Dagazzini, Direttore SPISAL e Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, cui viene attribuito l'incarico di curare, in collaborazione con la Direzione Regionale Prevenzione, la Segreteria organizzativa del concorso (con il compito di produrre ed approvare la modulistica necessaria, di ricevere le richieste di partecipazione al Bando e di valutarne l'ammissibilità, di supportare lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle stesse e di erogare i contributi ai beneficiari, a seguito della verifica della rendicontazione presentata) e di avviare altre iniziative di promozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

Art. 3 – Efficacia. Durata

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. L'Accordo durerà, a far data dalla sottoscrizione, fino alla conclusione delle attività di sviluppo del "BANDO SGSL 2013/2014 - Concorso per l'attribuzione di contributi alle Aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 4 – Finanziamento

1. Per le obbligazioni di spesa derivanti dal "BANDO SGSL 2013/2014 - Concorso per l'attribuzione di contributi alle Aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro" la Regione concede all'Azienda un finanziamento massimo pari a € 2.130.000,00 (duemilioni-centotrentamila/00) di cui € 130.000,00 (centotrentamila/00) per la copertura delle spese della Segreteria organizzativa e per sviluppare iniziative di promozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) in conformità al preventivo pervenuto alla Direzione Prevenzione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 4 (nota prot. 8577 7.3 del 5.03.2013) e € 2.000.000,00 (duemilioni/00) da assegnare alle aziende che risulteranno beneficiarie dei contributi sulla base del possesso degli specifici requisiti di cui al Bando.
2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Art. 5 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento verrà impegnato con specifiche Delibere di Giunta Regionale, che ne stabiliranno altresì le modalità di liquidazione e i termini di rendicontazione
2. Il pagamento delle quote del finanziamento assegnato, sarà disposto a seguito della positiva valutazione dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari presentati dall'Azienda. L'Azienda si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione.
3. I pagamenti saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria competente, ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sul c/c di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità". La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 6 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. L'Azienda, trasmette i rapporti tecnici dell'attività svolta e i rendiconti finanziari delle spese sostenute secondo le scadenze stabilite dalla Regione trasmettendoli a firma del Direttore Generale alla Direzione Regionale Prevenzione
2. Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa e dei budget definiti nel preventivo di spesa pervenuto alla Direzione Prevenzione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 4 (nota prot. 8577 7.3 del 5.03.2013).
3. E' ammessa la modifica rispetto a quanto preventivato nelle singole voci del sopraccitato piano finanziario, purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo, previa comunicazione scritta alla Direzione Prevenzione con nota a firma del Direttore Generale dell'Azienda.
4. La Regione può richiedere all'Azienda in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento delle attività.

Art. 7 – Proprietà dei risultati del progetto

1. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, dei rapporti tecnici di attività svolta, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest'ultima potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. L'Azienda ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1) per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione.

Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari presentati dall'Azienda, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare i rapporti tecnici e i rendiconti finanziari entro i termini previsti.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Azienda ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e viene redatto in duplice originale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Direzione Generale
AULSS n. 4
Il Direttore Generale

Direzione Prevenzione
Regione del Veneto
Il Dirigente Regionale